



# Una Banca che Cresce con le Persone.

## **Punto 4 all'ordine del giorno**

Proposta di modifica del "Regolamento Assembleare" e del "Regolamento relativo alla candidature per la nomina alle cariche sociali e alle modalità di votazione" per adeguamento alle modifiche statutarie del 31 luglio 2025; "Regolamento Assembleare" modifiche degli articoli 1, 2, 3; "Regolamento relativo alla candidature per la nomina alle cariche sociali e alle modalità di votazione" modifiche degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e introduzione articoli 5 bis e 6 bis; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Banca di Credito Popolare**  
si evolve insieme alla storia dei suoi clienti,  
con una nuova veste e servizi sempre più smart.

## PROPOSTA DI DELIBERA

Con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea dei Soci della Banca di Credito Popolare S.C.p.A. viste le proposte agli atti, delibera di approvare:*

- *le modifiche agli articoli 1, 2 e 3 del Regolamento Assembleare*
- *le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e l'introduzione degli articoli 5 bis e 6 bis al "Regolamento relativo alle candidature per la nomina alle cariche sociali e alle modalità di votazione"*

Signori Soci,

in data 31 luglio 2025 l'Assemblea dei Soci ha approvato le modifiche allo Statuto sociale della Banca.

Tali modifiche incidono su taluni aspetti relativi allo svolgimento delle assemblee e alle modalità di presentazione delle candidature alle cariche sociali.

Si rende, pertanto, necessario procedere all'aggiornamento del Regolamento Assembleare e del Regolamento per la candidatura alla nomina alle cariche sociali e per le modalità di votazione, al fine di garantirne la coerenza con il vigente dettato statutario.

Considerato che

- l'adeguamento normativo rappresenta un presidio di trasparenza, efficienza e conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari applicabili;
- le modifiche proposte sono state predisposte dalle competenti funzioni aziendali e sottoposte alle opportune verifiche di conformità.

In allegato, le proposte di modifica dei regolamenti con il testo vigente a raffronto.

<p align="center"><b>Regolamento Assembleare</b> (adottato con delibera assembleare del 1° maggio 2016)</p>	<p align="center"><b>Regolamento Assembleare</b> (testo con evidenza modifiche)</p>
<p align="center"><b>Capo Primo</b> <b>Disposizioni Preliminari</b></p>	<p align="center"><b>Capo Primo</b> <b>Disposizioni Preliminari</b></p>
<p align="center"><b>ART. 1</b></p>	<p align="center"><b>ART. 1</b></p>
<p>Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea straordinaria e ordinaria della Banca di Credito Popolare, in conformità all'art. 26 dello Statuto Sociale.</p> <p>Esso trova applicazione sia alle attività svolte nel luogo in cui si tengono i lavori (di seguito "Sede Principale"), sia nei luoghi in cui sono attivati sistemi di collegamento a distanza, al fine di rendere più agevole la partecipazione dei soci all'Assemblea, in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale (di seguito, "Sedi Collegate").</p> <p>Per quanto non espressamente previsto, si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'Assemblea della Società.</p>	<p>Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea straordinaria e ordinaria della Banca di Credito Popolare, in conformità all'art. 26 dello Statuto Sociale.</p> <p>Esso trova applicazione sia alle attività svolte nel luogo in cui si tengono i lavori (di seguito "Sede Principale"), sia nei luoghi in cui sono attivati sistemi di collegamento a distanza, al fine di rendere più agevole la partecipazione dei soci all'Assemblea, in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale (di seguito, "Sedi Collegate").</p> <p>Per quanto non espressamente previsto, si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'Assemblea della Società.</p> <p><b>Le norme previste per l'Assemblea straordinaria si applicano anche all'Assemblea speciale ai sensi dell'art. 22-bis dello Statuto Sociale. I soci possono essere "Soci Cooperatori" o, in caso di emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 7-bis dello Statuto Sociale, "Soci Finanziatori". Nel presente Regolamento, salva diversa indicazione o previsione, per "Soci" si intendono entrambe le categorie.</b></p>
<p align="center"><b>Capo Secondo</b> <b>Costituzione dell'Assemblea</b></p>	<p align="center"><b>Capo Secondo</b> <b>Costituzione dell'Assemblea</b></p>
<p align="center"><b>ART. 2</b></p>	<p align="center"><b>ART. 2</b></p>
<p>Le modalità ed i termini per l'iscrizione dei Soci che intendano prendere parte all'Assemblea vengono indicati nell'avviso di convocazione pubblicato a cura del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione delibera l'attivazione di sistemi di collegamento a distanza ed indica nell'avviso di convocazione le Sedi Collegate presso le quali i Soci possono seguire i lavori assembleari</p>	<p>Le modalità ed i termini per l'iscrizione dei Soci che intendano prendere parte all'Assemblea vengono indicati nell'avviso di convocazione pubblicato a cura del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione delibera l'attivazione di sistemi di collegamento a distanza ed indica nell'avviso di convocazione le Sedi Collegate presso le quali i Soci possono seguire i lavori assembleari</p>

ed esprimere il proprio voto. Tali sedi vengono insediate nelle province in cui risiede almeno il 10 % dell'intera compagine sociale. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i Soci iscritti secondo le modalità ed i termini fissati: ciascun Socio può essere portatore di massimo dieci deleghe.

Fermo quanto disposto dalla legge e dallo statuto sociale in materia di rappresentanza dei Soci in Assemblea, possono altresì partecipare in rappresentanza di Soci incapaci, ancorché personalmente non Soci, le persone che ne hanno la rappresentanza legale. Tali rappresentanti non sono, tuttavia, eleggibili alle cariche sociali.

Gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della Capogruppo e delle società controllate possono rappresentare solo i minori e gli incapaci sui quali esercitano la potestà o la tutela.

Possono partecipare all'Assemblea, senza alcuna formalità, gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della Direzione Generale e della società di revisione.

All'Assemblea non possono partecipare persone diverse dai Soci, salvo le persone che, su proposta del Presidente, sono invitate dal Consiglio di Amministrazione, in relazione agli argomenti da trattare o per coadiuvare lo svolgimento dei lavori:

- a) dipendenti e/o collaboratori della Banca o delle società del Gruppo Bancario;
- b) esperti esterni;
- c) altre persone, a vario titolo legate alla Banca o alle società del Gruppo Bancario.

Tra queste persone, il Presidente individua - presso ciascuna delle Sedi Collegate - un proprio delegato e le persone incaricate a seguire lo svolgimento dei lavori assembleari.

ed esprimere il proprio voto. Tali sedi vengono insediate nelle province in cui risiede almeno il 10 % dell'intera compagine sociale. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i Soci iscritti secondo le modalità ed i termini fissati: ciascun Socio può essere portatore di massimo dieci deleghe. **Il Socio Finanziatore può partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto dalla data di acquisto della qualità di "Socio Finanziatore" di cui all'art. 7-bis, comma 4 dello Statuto Sociale.**

Fermo quanto disposto dalla legge e dallo statuto sociale in materia di rappresentanza dei Soci in Assemblea, possono altresì partecipare in rappresentanza di Soci incapaci, ancorché personalmente non Soci, le persone che ne hanno la rappresentanza legale. Tali rappresentanti non sono, tuttavia, eleggibili alle cariche sociali.

Gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della **Banca di Credito Popolare Capogruppo e delle società controllate** possono rappresentare solo i minori e gli incapaci sui quali esercitano la potestà o la tutela.

Possono partecipare all'Assemblea, senza alcuna formalità, gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della Direzione Generale e della società di revisione.

All'Assemblea non possono partecipare persone diverse dai Soci, salvo le persone che, su proposta del Presidente, sono invitate dal Consiglio di Amministrazione, in relazione agli argomenti da trattare o per coadiuvare lo svolgimento dei lavori:

- a) dipendenti e/o collaboratori della Banca **o delle società del Gruppo Bancario;**
- b) esperti esterni;
- c) altre persone, a vario titolo legate alla Banca **o alle società del Gruppo Bancario.**

Tra queste persone, il Presidente individua - presso ciascuna delle Sedi Collegate - un proprio delegato e le persone incaricate a seguire lo svolgimento dei lavori assembleari.

<p>Il Presidente, prima di dare lettura degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea circa la presenza dei soggetti invitati. In via eccezionale, il Presidente può ammettere la presenza di persone da lui invitate, con il consenso dell'Assemblea.</p>	<p>Il Presidente, prima di dare lettura degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea circa la presenza dei soggetti invitati. In via eccezionale, il Presidente può ammettere la presenza di persone da lui invitate, con il consenso dell'Assemblea.</p>
<b>ART. 3</b>	<b>ART. 3</b>
<p>La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio all'ora fissata nell'avviso di convocazione.</p> <p>Gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea devono esibire agli incaricati della Società, all'ingresso della Sede Principale e delle Sedi Collegate, il proprio biglietto di ammissione, unitamente ad un valido documento di identità.</p> <p>Dal biglietto di ammissione viene staccata una contromatrice di controllo, che viene riconsegnata al Socio per poter partecipare ai lavori assembleari ed esercitare il diritto di voto.</p> <p>La rappresentanza in Assemblea è disciplinata dalle norme di Legge e dello Statuto Sociale.</p> <p>La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco e non può essere rilasciata agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della Capogruppo e delle società controllate; eventuali formalità per l'autentica delle deleghe potranno essere stabilite dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea, decide inappellabilmente il Presidente.</p>	<p>La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio all'ora fissata nell'avviso di convocazione.</p> <p>Gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea devono esibire agli incaricati della Società, all'ingresso della Sede Principale e delle Sedi Collegate, il proprio biglietto di ammissione, unitamente ad un valido documento di identità.</p> <p>Dal biglietto di ammissione viene staccata una contromatrice di controllo, che viene riconsegnata al Socio per poter partecipare ai lavori assembleari ed esercitare il diritto di voto.</p> <p>La rappresentanza in Assemblea è disciplinata dalle norme di Legge e dello Statuto Sociale.</p> <p>La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco e non può essere rilasciata agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della <del>Capogruppo e delle società controllate</del> <b>Banca di Credito Popolare</b>; eventuali formalità per l'autentica delle deleghe potranno essere stabilite dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea, decide inappellabilmente il Presidente.</p>
<b>ART. 4</b>	<b>ART. 4</b>
<p>Non possono essere utilizzati nei locali in cui si tiene l'adunanza, né da Soci partecipanti né dagli invitati, apparecchi fotografici, video o similari, né strumenti di registrazione di qualsiasi genere.</p> <p>Tutti i Soci partecipanti all'Assemblea, che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui essa si svolge, sono tenuti a darne comunicazione agli incaricati. Per essere riammessi occorre esibire nuovamente la contromatrice di controllo di cui all'art. 3.</p>	<p>Non possono essere utilizzati nei locali in cui si tiene l'adunanza, né da Soci partecipanti né dagli invitati, apparecchi fotografici, video o similari, né strumenti di registrazione di qualsiasi genere.</p> <p>Tutti i Soci partecipanti all'Assemblea, che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui essa si svolge, sono tenuti a darne comunicazione agli incaricati. Per essere riammessi occorre esibire nuovamente la contromatrice di controllo di cui all'art. 3.</p>

<b>ART. 5</b>	<b>ART. 5</b>
<p>All'ora fissata nell'avviso di convocazione, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza o impedimento, colui che dallo Statuto è designato a sostituirlo.</p> <p>Quindi, il Presidente elenca i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, gli esponenti della Direzione Generale e della società di revisione presenti all'adunanza.</p>	<p>All'ora fissata nell'avviso di convocazione, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza o impedimento, colui che dallo Statuto è designato a sostituirlo.</p> <p>Quindi, il Presidente elenca i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, gli esponenti della Direzione Generale e della società di revisione presenti all'adunanza.</p>
<b>ART. 6</b>	<b>ART. 6</b>
<p>Il Presidente può farsi assistere dal Vicepresidente, da membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dalla Direzione Generale.</p> <p>In base agli elenchi di iscrizione ed ai biglietti di ammissione ritirati all'ingresso dagli incaricati, il Presidente constata il numero complessivo dei Soci presenti nella Sede Principale e nelle Sedi Collegate - ed il numero dei voti cui essi hanno diritto.</p> <p>Constatato il verificarsi delle condizioni di validità previste dallo Statuto Sociale per ciascun tipo di Assemblea, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, dichiara deserta l'Assemblea stessa e la rinvia ad altra convocazione.</p>	<p>Il Presidente può farsi assistere dal Vicepresidente, da membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dalla Direzione Generale.</p> <p>In base agli elenchi di iscrizione ed ai biglietti di ammissione ritirati all'ingresso dagli incaricati, il Presidente constata il numero complessivo dei Soci presenti nella Sede Principale e nelle Sedi Collegate - ed il numero dei voti cui essi hanno diritto.</p> <p>Constatato il verificarsi delle condizioni di validità previste dallo Statuto Sociale per ciascun tipo di Assemblea, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, dichiara deserta l'Assemblea stessa e la rinvia ad altra convocazione.</p>
<b>ART. 7</b>	<b>ART. 7</b>
<p>Il Presidente, accertato che l'Assemblea è validamente costituita, dà lettura dell'ordine del giorno.</p> <p>Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, l'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina tra i Soci un Segretario. In occasione dell'Assemblea Straordinaria, ovvero in tutti i casi in cui il Presidente lo reputi opportuno, tale funzione è svolta da un Notaio, designato dallo stesso Presidente.</p>	<p>Il Presidente, accertato che l'Assemblea è validamente costituita, dà lettura dell'ordine del giorno.</p> <p>Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, l'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina tra i Soci un Segretario. In occasione dell'Assemblea Straordinaria, ovvero in tutti i casi in cui il Presidente lo reputi opportuno, tale funzione è svolta da un Notaio, designato dallo stesso Presidente.</p>

<p>Il Segretario dell'assemblea può essere assistito da persone di propria fiducia ed avvalersi – eventualmente - di apparecchi di registrazione, unicamente quale ausilio nella predisposizione del verbale.</p>	<p>Il Segretario dell'assemblea può essere assistito da persone di propria fiducia ed avvalersi – eventualmente - di apparecchi di registrazione, unicamente quale ausilio nella predisposizione del verbale.</p>
<p><b>ART. 8</b></p>	<p><b>ART. 8</b></p>
<p>Come stabilito all'art. 2, il Presidente si avvale della collaborazione di persone di propria fiducia per verificare - presso la Sede Principale e le Sedi Collegate - che i presenti siano in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione all'Assemblea, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto ovvero per risolvere eventuali contestazioni.</p> <p>Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, l'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina - presso la Sede Principale e le Sedi Collegate – due o più scrutatori, scegliendoli fra gli intervenuti in un numero adeguato alle effettive esigenze, ed indicando tra gli stessi il Presidente del seggio.</p> <p>Essi coordinano le operazioni di voto. Nel caso in cui si proceda alla nomina delle cariche sociali a scrutinio segreto, il Presidente del seggio e gli scrutatori sottoscrivono – in ciascuna Sede - un verbale relativo alle attività svolte e alle votazioni effettuate, il cui esito viene prontamente comunicato al Presidente ed al Segretario dell'Assemblea e conservato agli atti della Banca.</p>	<p>Come stabilito all'art. 2, il Presidente si avvale della collaborazione di persone di propria fiducia per verificare - presso la Sede Principale e le Sedi Collegate - che i presenti siano in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione all'Assemblea, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto ovvero per risolvere eventuali contestazioni.</p> <p>Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, l'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina - presso la Sede Principale e le Sedi Collegate – due o più scrutatori, scegliendoli fra gli intervenuti in un numero adeguato alle effettive esigenze, ed indicando tra gli stessi il Presidente del seggio.</p> <p>Essi coordinano le operazioni di voto. Nel caso in cui si proceda alla nomina delle cariche sociali a scrutinio segreto, il Presidente del seggio e gli scrutatori sottoscrivono – in ciascuna Sede - un verbale relativo alle attività svolte e alle votazioni effettuate, il cui esito viene prontamente comunicato al Presidente ed al Segretario dell'Assemblea e conservato agli atti della Banca.</p>
<p><b>ART. 9</b></p>	<p><b>ART. 9</b></p>
<p>I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Il Presidente, a norma dell'art. 30 dello Statuto, può aggiornare i lavori dell'Assemblea in tutti i casi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non vi si opponga; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della riunione per la prosecuzione dei lavori entro l'ottavo giorno successivo, ferme restando le Sedi e le modalità già stabilite.</p>	<p>I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Il Presidente, a norma dell'art. 30 dello Statuto, può aggiornare i lavori dell'Assemblea in tutti i casi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non vi si opponga; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della riunione per la prosecuzione dei lavori entro l'ottavo giorno successivo, ferme restando le Sedi e le modalità già stabilite.</p>

<b>Capo Terzo Discussione</b>	<b>Capo Terzo Discussione</b>
<b>ART. 10</b>	<b>ART. 10</b>
Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'ordine degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato su proposta del Presidente, con l'approvazione dell'Assemblea, a maggioranza semplice.	Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'ordine degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato su proposta del Presidente, con l'approvazione dell'Assemblea, a maggioranza semplice.
<b>ART. 11</b>	<b>ART. 11</b>
<p>Dopo l'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara aperta la discussione e dà la parola - prima presso la Sede Principale e poi presso le Sedi Collegate - a coloro che ne facciano richiesta.</p> <p>In tale adempimento egli si attiene al principio secondo cui i Soci hanno diritto di esprimere le proprie opinioni su materie strettamente attinenti all'argomento in discussione.</p> <p>Ogni Socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.</p> <p>Coloro che intendano intervenire, devono chiederlo al Presidente non prima che sia stata data lettura dell'ordine del giorno, ma prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Il Presidente o, su suo invito, il Direttore Generale rispondono, dopo ciascun intervento ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ciascuna materia all'ordine del giorno. Ogni Socio ha la possibilità di fare un solo intervento sull'argomento all'ordine del giorno, salvo un'ulteriore dichiarazione di voto di brevissima durata.</p> <p>Presso le Sedi collegate la richiesta di intervento viene avanzata ai delegati nominati, che la comunicano al Presidente dell'Assemblea.</p> <p>Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, dispone il periodo di tempo a disposizione di ciascun Socio per svolgere il proprio intervento.</p>	<p>Dopo l'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara aperta la discussione e dà la parola - prima presso la Sede Principale e poi presso le Sedi Collegate - a coloro che ne facciano richiesta.</p> <p>In tale adempimento egli si attiene al principio secondo cui i Soci hanno diritto di esprimere le proprie opinioni su materie strettamente attinenti all'argomento in discussione.</p> <p>Ogni Socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.</p> <p>Coloro che intendano intervenire, devono chiederlo al Presidente non prima che sia stata data lettura dell'ordine del giorno, ma prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Il Presidente o, su suo invito, il Direttore Generale rispondono, dopo ciascun intervento ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ciascuna materia all'ordine del giorno. Ogni Socio ha la possibilità di fare un solo intervento sull'argomento all'ordine del giorno, salvo un'ulteriore dichiarazione di voto di brevissima durata.</p> <p>Presso le Sedi collegate la richiesta di intervento viene avanzata ai delegati nominati, che la comunicano al Presidente dell'Assemblea.</p> <p>Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, dispone il periodo di tempo a disposizione di ciascun Socio per svolgere il proprio intervento.</p>

<p>In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il Presidente invita l'oratore a concludere. Diversamente il Presidente, trascorso il tempo stabilito, provvede a togliergli la parola.</p> <p>Gli interventi sono verbalizzati, a norma dell'art. 2375 c.c., dal Segretario dell'Assemblea.</p>	<p>In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il Presidente invita l'oratore a concludere. Diversamente il Presidente, trascorso il tempo stabilito, provvede a togliergli la parola.</p> <p>Gli interventi sono verbalizzati, a norma dell'art. 2375 c.c., dal Segretario dell'Assemblea.</p>
<b>ART. 12</b>	<b>ART. 12</b>
<p>Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea, al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.</p> <p>A questi effetti, può togliere anche la parola nei casi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- qualora il Socio parli senza averne la facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;</li> <li>- previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;</li> <li>- nel caso in cui il Socio pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose; nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.</li> </ul>	<p>Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea, al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.</p> <p>A questi effetti, può togliere anche la parola nei casi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- qualora il Socio parli senza averne la facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;</li> <li>- previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;</li> <li>- nel caso in cui il Socio pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose; nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.</li> </ul>
<b>ART. 13</b>	<b>ART. 13</b>
<p>Qualora uno o più Soci impediscano ad altri di discutere, oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li richiama all'osservanza del regolamento.</p> <p>Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.</p> <p>Presso le Sedi Collegate, il delegato del Presidente espleta le funzioni di cui ai commi precedenti.</p>	<p>Qualora uno o più Soci impediscano ad altri di discutere, oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li richiama all'osservanza del regolamento.</p> <p>Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.</p> <p>Presso le Sedi Collegate, il delegato del Presidente espleta le funzioni di cui ai commi precedenti.</p>
<b>ART. 14</b>	<b>ART. 14</b>
<p>Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, presso la Sede Principale e le Sedi Collegate, il Presidente dichiara chiusa la discussione.</p> <p>Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun Socio, anche se precedentemente iscritto, potrà</p>	<p>Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, presso la Sede Principale e le Sedi Collegate, il Presidente dichiara chiusa la discussione.</p> <p>Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun Socio, anche se precedentemente iscritto, potrà</p>

prendere la parola, salvo che per richiamo allo Statuto e/o al Regolamento.	prendere la parola, salvo che per richiamo allo Statuto e/o al Regolamento.
<b>ART. 15</b>	<b>ART. 15</b>
<p>Le votazioni si svolgono contestualmente presso la Sede Principale e le Sedi Collegate, in osservanza a quanto stabilito dallo Statuto.</p> <p>Al fine di agevolare le operazioni di voto, il Presidente può stabilire anche altre modalità di espressione del voto, disponendo - a titolo esemplificativo - che il voto sia espresso tramite l'utilizzo di apparecchiature elettroniche di rilevazione, tali da assicurare l'identificazione del voto espresso da ogni singolo avente diritto.</p> <p>Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 13.</p> <p>I provvedimenti di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente regolamento, possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.</p>	<p>Le votazioni si svolgono contestualmente presso la Sede Principale e le Sedi Collegate, in osservanza a quanto stabilito dallo Statuto.</p> <p>Al fine di agevolare le operazioni di voto, il Presidente può stabilire anche altre modalità di espressione del voto, disponendo - a titolo esemplificativo - che il voto sia espresso tramite l'utilizzo di apparecchiature elettroniche di rilevazione, tali da assicurare l'identificazione del voto espresso da ogni singolo avente diritto.</p> <p>Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 13.</p> <p>I provvedimenti di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente regolamento, possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.</p>
<b>ART. 16</b>	<b>ART. 16</b>
Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.	Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.
<b>Capo Quarto Disposizioni finali</b>	<b>Capo Quarto Disposizioni finali</b>
<b>ART. 17</b>	<b>ART. 17</b>
<p>Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori Assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.</p> <p>Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.</p>	<p>Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori Assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.</p> <p>Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.</p>



## Regolamento relativo alle candidature per la nomina alle cariche sociali e alle modalità di votazione

### Testo in vigore

#### CAPO PRIMO

#### Candidature per le nomine alle cariche sociali

##### Articolo 1

Il limite di età per la candidatura alla carica di amministratore o di Sindaco è fissato in anni 75.

Possono candidarsi alla carica di Amministratore o di Sindaco coloro che - in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto alla data di presentazione delle candidature - non raggiungano il 75° anno di età entro la fine dell'esercizio in cui si tiene l'Assemblea per la nomina degli organi.

Gli Amministratori e i Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di quattro mandati salva la possibilità di prorogare per un ulteriore mandato tale limite per gli amministratori che, alla scadenza del quarto mandato, rivestono la carica di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il numero massimo dei mandati è computato a partire dalla delibera assembleare del 29/01/2017, data di introduzione del relativo limite.

I componenti il Collegio dei Proviviri, composto da cinque Proviviri Effettivi e due Supplenti, vengono nominati ogni triennio dall'Assemblea, sulla base di candidature presentate alla Presidenza della Banca, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, fermo restando che l'unico requisito richiesto per la candidatura è la qualità di Socio. Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

### Testo in proposta

#### CAPO PRIMO

#### Candidature per le nomine alle cariche sociali

##### Articolo 1

Il limite di età per la candidatura alla carica di amministratore o di Sindaco è fissato in anni 75.

Possono candidarsi alla carica di Amministratore o di Sindaco coloro che - in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto alla data di presentazione delle candidature - non raggiungano il 75° anno di età entro la fine dell'esercizio in cui si tiene l'Assemblea per la nomina degli organi.

Gli Amministratori e i Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di quattro mandati salva la possibilità di prorogare per un ulteriore mandato tale limite per gli amministratori che, alla scadenza del quarto mandato, rivestono la carica di Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

Il numero massimo dei mandati è computato a partire dalla delibera assembleare del 29/01/2017, data di introduzione del relativo limite.

I componenti il Collegio dei Proviviri, composto da cinque Proviviri Effettivi e due Supplenti, vengono nominati ogni triennio dall'Assemblea, sulla base di candidature presentate alla Presidenza della Banca, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, fermo restando che l'unico requisito richiesto per la candidatura è la qualità di Socio. Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

**Le previsioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai candidati presentati ai sensi dell'art. 22-bis dello Statuto Sociale.**

<p><b>CAPO PRIMO</b> <b>Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione</b> <b>Articolo 2</b> Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dai Soci.</p> <p>In entrambi i casi le liste dovranno essere presentate da almeno 100 soci che siano titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore al due per cento del capitale sociale.</p> <p>Al momento della presentazione della lista, i Soci sottoscrittori devono essere iscritti al Libro dei Soci da almeno novanta giorni e avere diritto di intervenire e votare in assemblea, secondo quanto risulta dai certificati di partecipazione al sistema di gestione accentrata, depositati unitamente alle liste.</p> <p>Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e - in caso di inosservanza - la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore deve essere accompagnata dai dati identificativi di quest'ultimo, dagli estremi del documento di identità e dalla copia dello stesso.</p> <p>Per la nomina dei Consiglieri, le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da nominare; nelle liste i candidati sono elencati con numerazione progressiva.</p>	<p><b>CAPO PRIMO</b> <b>Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione</b> <b>Articolo 2</b> Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dai Soci <b>Cooperatori</b>.</p> <p>In entrambi i casi le liste dovranno essere presentate da almeno 100 soci <b>cooperatori</b> che siano titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore al due per cento del capitale sociale.</p> <p>Al momento della presentazione della lista, i Soci <b>Cooperatori</b> sottoscrittori devono essere iscritti al Libro dei Soci da almeno novanta giorni e avere diritto di intervenire e votare in assemblea.</p> <p><b>Nel caso in cui le azioni non fossero depositate presso Banca di Credito Popolare Scpa, la sottoscrizione del socio dovrà essere accompagnata dal certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata rilasciato dall'istituto depositario.</b></p> <p>Ciascun Socio <b>Cooperatore</b> può concorrere alla presentazione di una sola lista e - in caso di inosservanza - la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio <b>Cooperatore</b> presentatore deve essere accompagnata dai dati identificativi di quest'ultimo, dagli estremi del documento di identità e dalla copia dello stesso.</p> <p>Per la nomina dei Consiglieri, le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da nominare, <b>fermo restando il numero dei consiglieri nominati dai Soci Finanziatori ai</b></p>
---	---

Sia la lista di candidati presentata dal Consiglio che quelle eventualmente presentate da soci a ciò legittimati, devono essere composte in modo da assicurare che nella composizione del Consiglio risultante dall'esito del voto siano rispettati sia la presenza di amministratori indipendenti che l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti.

In particolare, per il primo rinnovo integrale, e comunque entro il 30 giugno 2024, la Banca assicurerà che almeno 2 membri del Consiglio di Amministrazione appartengano al genere meno rappresentato; per i rinnovi successivi, e comunque non oltre il 30 giugno 2027, la suddetta soglia sarà elevata a 3 membri del Consiglio di Amministrazione.

Almeno due candidati dovranno essere in possesso del requisito di indipendenza.

I candidati appartenenti al genere meno rappresentato e i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza dovranno essere tutti collocati entro i primi otto sui nove posti dell'ordine progressivo. I candidati in possesso del requisito di indipendenza dovranno essere specificamente indicati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea, in prima convocazione.

Entro tale termine, a pena di ineleggibilità, e secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento, unitamente alle liste devono essere depositate:

**sensi dell'art. 22-bis dello Statuto**; nelle liste i candidati sono elencati con numerazione progressiva.

Sia la lista di candidati presentata dal Consiglio che quelle eventualmente presentate da soci cooperatori a ciò legittimati, devono essere composte in modo da assicurare che nella composizione del Consiglio risultante dall'esito del voto siano rispettati sia la presenza di amministratori indipendenti che l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti.

In particolare, la Banca assicurerà che **per i rinnovi dell'organo amministrativo**, e comunque non oltre il 30 giugno 2027, **almeno 3** membri del Consiglio di Amministrazione **appartengano al genere meno rappresentato**.

**La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare la presenza del numero minimo di componenti indipendenti, nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti e applicabili.**

I candidati appartenenti al genere meno rappresentato e i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza dovranno essere tutti collocati entro i primi otto sui nove posti dell'ordine progressivo. I candidati in possesso del requisito di indipendenza dovranno essere specificamente indicati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea, in prima convocazione.

Entro tale termine, a pena di ineleggibilità, e secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento, unitamente alle liste devono essere depositate:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- il curriculum professionale dei candidati volto a identificare per quale profilo teorico, tra quelli preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione, ciascuno di essi risulta adeguato;
- le motivazioni di eventuali differenze nella composizione della lista rispetto alle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale;
- le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della Banca, compresi quelli d'indipendenza, se del caso, e la disponibilità di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico, secondo la normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente e applicabile.

La verifica dei requisiti necessari alla corretta costituzione delle liste ed una analisi formale della documentazione relativa ai singoli candidati viene effettuata dall'Ufficio Legale e Affari Societari, che comunicherà tempestivamente agli interessati eventuali integrazioni necessarie al perfezionamento della candidatura. In tal

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- il curriculum professionale dei candidati volto a identificare per quale profilo teorico, tra quelli preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione, ciascuno di essi risulta adeguato;
- le motivazioni di eventuali differenze nella composizione della lista rispetto alle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale;
- le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della Banca, compresi quelli d'indipendenza, se del caso, e la disponibilità di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico, secondo la normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente e applicabile.

La verifica dei requisiti necessari alla corretta costituzione delle liste ed una analisi formale della documentazione relativa ai singoli candidati viene effettuata dall'Ufficio Affari Societari **Soci e Investor Relations**, che comunicherà tempestivamente agli interessati eventuali integrazioni necessarie al perfezionamento della

<p>caso saranno concessi ulteriori tre giorni al singolo candidato per poter produrre quanto richiesto.</p> <p>La mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi senza invalidare la presentazione della lista di appartenenza.</p> <p>In caso di esclusione di uno o più candidati dalla lista, saranno concessi ulteriori tre giorni per l'individuazione di nuovi candidati al termine dei quali dovrà essere completata la consegna di tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento, con la riacquisizione per il nuovo candidato delle sottoscrizioni da parte dei soci.</p> <p>Completate le attività di verifica, l'elenco di tutti i candidati, corredato da una sintetica informativa personale, è affisso in modo visibile presso la sede sociale e nelle succursali della Banca e pubblicato sul sito internet della Banca.</p>	<p>candidatura. In tal caso saranno concessi ulteriori tre giorni al singolo candidato per poter produrre quanto richiesto.</p> <p>La mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi senza invalidare la presentazione della lista di appartenenza.</p> <p>In caso di esclusione di uno o più candidati dalla lista, saranno concessi ulteriori tre giorni per l'individuazione di nuovi candidati al termine dei quali dovrà essere completata la consegna di tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento, con la riacquisizione per il nuovo candidato delle sottoscrizioni da parte dei soci.</p> <p>Completate le attività di verifica, l'elenco di tutti i candidati, corredato da una sintetica informativa personale, è affisso in modo visibile presso la sede sociale e nelle succursali della Banca e pubblicato sul sito internet della Banca.</p> <p><b>Le previsioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai candidati presentati ai sensi dell'art. 22-bis comma 6 ultimo capoverso dello Statuto Sociale.</b></p>
<p><b>CAPO PRIMO</b> <b>Presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale</b> <b>Articolo 3</b></p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.</p> <p>Ciascuna lista può essere presentata da almeno 100 soci che siano titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore al due per cento del capitale sociale.</p> <p>Al momento della presentazione della lista, i Soci sottoscrittori devono essere iscritti al Libro dei Soci da almeno novanta giorni e avere diritto di intervenire e votare in assemblea, secondo quanto risulta dai certificati di partecipazione al sistema di gestione accentrata, depositati unitamente alle liste.</p>	<p><b>CAPO PRIMO</b> <b>Presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale</b> <b>Articolo 3</b></p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci <b>cooperatori</b>.</p> <p>Ciascuna lista può essere presentata da almeno 100 soci <b>cooperatori</b> che siano titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore al due per cento del capitale sociale.</p> <p>Al momento della presentazione della lista, i Soci Cooperatori sottoscrittori devono essere iscritti al Libro dei Soci da almeno novanta giorni e avere diritto di intervenire e votare in assemblea.</p> <p><b>Nel caso in cui le azioni non fossero depositate presso Banca di Credito Popolare Scpa, la sottoscrizione del socio dovrà essere</b></p>

Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e - in caso di inosservanza - la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore deve essere accompagnata dai dati identificativi di quest'ultimo, dagli estremi del documento di identità e dalla copia dello stesso.

Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero componenti dell'organo da nominare; nelle liste i candidati sono elencati con numerazione progressiva.

Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Per garantire la presenza nel Collegio di componenti in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa pro tempore vigente e applicabile:

- nella sezione della lista dedicata ai Sindaci Effettivi, almeno uno tra i primi due candidati dell'ordine progressivo deve essere iscritto nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- nella sezione della lista dedicata ai supplenti il primo candidato in ordine progressivo deve essere iscritto nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla

accompagnata dal certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata rilasciato dall'istituto depositario.

Ciascun Socio **Cooperatore** può concorrere alla presentazione di una sola lista e - in caso di inosservanza - la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore deve essere accompagnata dai dati identificativi di quest'ultimo, dagli estremi del documento di identità e dalla copia dello stesso.

Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero componenti dell'organo da nominare; nelle liste i candidati sono elencati con numerazione progressiva.

Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Per garantire la presenza nel Collegio di componenti in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa pro tempore vigente e applicabile:

- nella sezione della lista dedicata ai Sindaci Effettivi, almeno uno tra i primi due candidati dell'ordine progressivo deve essere iscritto nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- nella sezione della lista dedicata ai supplenti il primo candidato in ordine progressivo deve essere iscritto nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla

normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente e applicabile.

In particolare, per il primo rinnovo integrale effettuato dopo il 1° gennaio 2022, la Banca assicurerà che almeno 1 membro del Collegio appartenga al genere meno rappresentato.

A tal fine, le liste presentate dai soci a ciò legittimati devono essere composte in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione del Collegio risultante dall'esito del voto.

I candidati appartenenti al genere meno rappresentato devono essere collocati entro i primi due dei tre posti della sezione della lista dedicata ai Sindaci Effettivi.

Per garantire nel continuo il rispetto delle suddette disposizioni, nella sezione della lista di candidati dedicata ai supplenti, almeno un candidato deve appartenere al genere meno rappresentato.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, in prima convocazione.

Entro tale termine, a pena di ineleggibilità, e secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento, unitamente alle liste devono essere depositate:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il

normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente e applicabile.

In particolare, per il primo rinnovo integrale effettuato dopo il 1° gennaio 2022, la Banca assicurerà che almeno 1 membro del Collegio appartenga al genere meno rappresentato.

A tal fine, le liste presentate dai soci a ciò legittimati devono essere composte in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione del Collegio risultante dall'esito del voto.

I candidati appartenenti al genere meno rappresentato devono essere collocati entro i primi due dei tre posti della sezione della lista dedicata ai Sindaci Effettivi.

Per garantire nel continuo il rispetto delle suddette disposizioni, nella sezione della lista di candidati dedicata ai supplenti, almeno un candidato deve appartenere al genere meno rappresentato.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, in prima convocazione.

Entro tale termine, a pena di ineleggibilità, e secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento, unitamente alle liste devono essere depositate:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità,

<p>possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalla normativa anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente e applicabile ivi compresa la disponibilità di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco.</p> <p>La verifica dei requisiti necessari alla corretta costituzione delle liste ed una analisi formale della documentazione relativa ai singoli candidati viene effettuata dall'Ufficio Legale e Affari Societari, che comunicherà tempestivamente agli interessati eventuali integrazioni necessarie al perfezionamento della candidatura. In tal caso saranno concessi ulteriori tre giorni al singolo candidato per poter produrre quanto richiesto.</p> <p>La mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi senza invalidare la presentazione della lista di appartenenza.</p> <p>In caso di esclusione di uno o più candidati dalla lista, saranno concessi ulteriori tre giorni per l'individuazione di nuovi candidati al termine dei quali dovrà essere completata la consegna di tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento, con la riacquisizione per il nuovo candidato delle sottoscrizioni da parte dei soci.</p> <p>Completate le attività di verifica, l'elenco di tutti i candidati, corredato da una sintetica informativa personale, è affisso in modo visibile presso la sede sociale e nelle succursali della Banca e pubblicato sul sito internet della Banca.</p>	<p>il possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalla normativa anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente e applicabile ivi compresa la disponibilità di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco.</p> <p>La verifica dei requisiti necessari alla corretta costituzione delle liste ed una analisi formale della documentazione relativa ai singoli candidati viene effettuata dall'Ufficio Affari Societari <b>Soci e Investor Relations</b>, che comunicherà tempestivamente agli interessati eventuali integrazioni necessarie al perfezionamento della candidatura. In tal caso saranno concessi ulteriori tre giorni al singolo candidato per poter produrre quanto richiesto.</p> <p>La mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi senza invalidare la presentazione della lista di appartenenza.</p> <p>In caso di esclusione di uno o più candidati dalla lista, saranno concessi ulteriori tre giorni per l'individuazione di nuovi candidati al termine dei quali dovrà essere completata la consegna di tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento, con la riacquisizione per il nuovo candidato delle sottoscrizioni da parte dei soci.</p> <p>Completate le attività di verifica, l'elenco di tutti i candidati, corredato da una sintetica informativa personale, è affisso in modo visibile presso la sede sociale e nelle succursali della Banca e pubblicato sul sito internet della Banca.</p> <p><b>Le previsioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai candidati presentati ai sensi dell'art. 22-bis comma 6 ultimo capoverso dello Statuto Sociale.</b></p>
<p><b>CAPO SECONDO</b>  <b>Modalità di votazione</b>  <b>Articolo 4</b></p>	<p><b>CAPO SECONDO</b>  <b>Modalità di votazione</b>  <b>Articolo 4</b></p>

Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente accerta il numero dei titolari di diritto di voto presenti ai fini della validità delle delibere assembleari e da lettura dei nominativi che risultano regolarmente candidati.

Nel caso di deleghe di voto, il socio delegante dovrà indicare il nome del delegato e apporre la propria firma sulla sezione del biglietto di ammissione dedicata alla delega alla presenza del dipendente della Banca all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione che procederà all'autenticazione della firma.

La delega potrà altresì essere conferita attraverso la firma di apposito modulo di delega sottoscritto dal delegante riportante l'indicazione ed i dati generici sia del delegato che del delegante ed accompagnato dalla copia del documento di identità in corso di validità di quest'ultimo. La firma del socio delegante potrà altresì essere autenticata ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto per la nomina alle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere in modo palese per alzata di mano o alzata e seduta con prova e controprova. Ai fini di questo computo, i voti si distinguono in favorevoli e contrari, a nulla rilevando le astensioni. I Soci che hanno espresso un voto risultato di minoranza o un voto contrario ovvero si sono astenuti devono far registrare il proprio nominativo a cura del Segretario dell'Assemblea presentando il biglietto di ammissione ed un documento di identificazione.

Nel caso di votazione a scrutinio segreto i soci intervenuti all'Assemblea ricevono una scheda prestampata contenente le liste presentate. Sono previste schede separate rispettivamente per la nomina degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale. Ogni socio può votare utilizzando il numero di schede di votazione corrispondente ai diritti a lui assegnati, anche per delega o per rappresentanza. Il voto viene esercitato indicando la lista prescelta.

Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente accerta il numero dei titolari di diritto di voto presenti ai fini della validità delle delibere assembleari e da lettura dei nominativi che risultano regolarmente candidati.

Nel caso di deleghe di voto, la delega potrà essere conferita attraverso la firma di apposito modulo di delega sottoscritto dal delegante riportante l'indicazione ed i dati generici sia del delegato che del delegante ed accompagnato dalla copia del documento di identità in corso di validità di quest'ultimo. La firma del socio **cooperatore** delegante potrà altresì essere autenticata ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto per la nomina alle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere in modo palese per alzata di mano o alzata e seduta con prova e controprova. Ai fini di questo computo, i voti si distinguono in favorevoli e contrari, a nulla rilevando le astensioni. I Soci **Cooperatori** che hanno espresso un voto risultato di minoranza o un voto contrario ovvero si sono astenuti devono far registrare il proprio nominativo a cura del Segretario dell'Assemblea presentando il biglietto di ammissione ed un documento di identificazione.

Nel caso di votazione a scrutinio segreto i soci intervenuti all'Assemblea ricevono una scheda prestampata contenente le liste presentate. Sono previste schede separate rispettivamente per la nomina degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale.

Ogni socio può votare utilizzando il numero di schede di votazione corrispondente ai diritti a lui assegnati, anche per delega o per rappresentanza. Il voto viene esercitato indicando la lista prescelta. Le schede di votazione sono predisposte dalla Banca, secondo un modello uniforme. I voti espressi su schede non conformi sono nulli. Ogni socio può votare una sola lista. Le schede dovranno essere

<p>Le schede di votazione sono predisposte dalla Banca, secondo un modello uniforme. I voti espressi su schede non conformi sono nulli. Ogni socio può votare una sola lista. Le schede dovranno essere depositate nelle urne appositamente predisposte, rispettivamente, per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale. Per l'elezione dei Probiviri, in caso di elezione a scrutinio segreto, la votazione ha luogo a mezzo di schede riportanti le candidature pervenute secondo le modalità di cui al Capo I, Art. 1, comma 5 del presente Regolamento.</p>	<p>depositate nelle urne appositamente predisposte, rispettivamente, per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale. Per l'elezione dei Probiviri, in caso di elezione a scrutinio segreto, la votazione ha luogo a mezzo di schede riportanti le candidature pervenute secondo le modalità di cui al Capo I, Art. 1, comma 5 del presente Regolamento.</p>
<p><b>CAPO SECONDO</b>  <b>Elezione degli Amministratori</b>  <b>Articolo 5</b>  Dalla lista che ottiene in Assemblea il maggior numero di voti ("lista di maggioranza") sono espressi, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista medesima, almeno otto membri del Consiglio di Amministrazione. Dalla lista che, pur non risultando vincente, ottiene in Assemblea almeno il 20 per cento dei voti è espresso un amministratore, ossia il candidato indicato al primo posto. Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari al 20 per cento. Se due o più liste hanno ottenuto il medesimo numero di voti, sarà considerata prevalente la lista il cui primo candidato risulti essere il più anziano di età.  In caso di presentazione di una sola lista di candidati, saranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione i nominativi indicati in tale lista. Concluse le votazioni, il Presidente sospende i lavori assembleari e decreta l'avvio alle operazioni di spoglio e di scrutinio delle schede.</p>	<p><b>CAPO SECONDO</b>  <b>Elezione degli Amministratori</b>  <b>Articolo 5</b>  Fermo restando quanto previsto nel successivo Articolo 5-bis, al termine della votazione risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);</li> <li>(ii) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (la "<b>Prima Lista di Minoranza</b>"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;</li> <li>(iii) qualora la Prima Lista di Minoranza ottenga un numero di voti inferiore al 20% dei voti complessivamente espressi, gli Amministratori da eleggere saranno tratti esclusivamente dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea.</li> </ul> <p>In caso di parità di voti tra liste presentate dai Soci cooperatori, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore</p>

partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di essi.

In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti e, qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del Consiglio determinato dall'Assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ovvero nel caso in cui non sia rispettata la diversità di genere nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza *pro tempore* vigenti, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

#### **Articolo 5-bis**

Qualora siano emesse azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 7-bis dello Statuto sociale, al termine della votazione risultano eletti i candidati secondo i seguenti criteri:

- a) dalla lista presentata dai Soci operatori o dal Consiglio di Amministrazione,
  - (i) che abbia ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti (a) 6 Amministratori, nel caso di cui all'art. 22-bis, comma 6, punto (i) dello Statuto sociale, ovvero (b) 7 Amministratori, nel caso di cui all'art. 22-bis, comma 6, punto (ii) dello Statuto sociale; e
  - (ii) che risulti la Prima Lista di Minoranza viene tratto un amministratore, fermo restando il rispetto del criterio di cui al precedente Articolo 5, punto (iii);

	<p>b) i restanti consiglieri sono nominati dai Soci Finanziatori nell'Assemblea speciale secondo i criteri di cui all'art. 22-<i>bis</i>, comma 6, dello Statuto sociale.</p> <p>Qualora sia presentata una sola lista, gli amministratori verranno tratti dall'unica lista presentata, salvo quelli spettanti ai Soci Finanziatori come previsto dalla precedente lettera b).</p>
<p><b>CAPO SECONDO</b>  <b>Elezione dei Sindaci</b>  <b>Articolo 6</b></p> <p>All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui i candidati sono elencati nella sezione della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco Supplente; al primo dei Sindaci effettivi nominati in questa lista spetta la presidenza del Collegio Sindacale.</p> <p>b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, pari ad almeno il 20% sono tratti, dalla sezione dei Sindaci effettivi, nell'ordine progressivo con cui i candidati sono elencati, un Sindaco effettivo, e, dalla sezione dedicata ai supplenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un Sindaco supplente appartenente al genere diverso rispetto al supplente tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, se i candidati supplenti appartengono a generi diversi;</li> <li>- il primo candidato nell'ordine progressivo con cui sono indicati, se i candidati supplenti appartengono entrambi al genere meno rappresentato.</li> </ul> <p>Se due o più liste hanno ottenuto il medesimo numero di voti, sarà considerata prevalente la lista il cui primo candidato a Sindaco effettivo risulti essere il più anziano di età.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, ovvero se nessun'altra lista ha raggiunto il 20% dei voti, dalla stessa saranno tratti tutti i</p>	<p><b>CAPO SECONDO</b>  <b>Elezione dei Sindaci</b>  <b>Articolo 6</b></p> <p>Fermo restando quanto previsto nel successivo Articolo 6-bis, al termine della votazione risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) membro supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci Cooperatori che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.</p> <p>Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Nel caso in cui due o più liste abbiano ottenuto il medesimo numero di voti si procederà a nuova votazione limitatamente a queste e risulterà eletta, quale lista sindaci di maggioranza, quella che avrà ottenuto il maggior numero di voti.</p>

Sindaci effettivi e supplenti. La presidenza del Collegio spetta al candidato indicato al primo posto della lista stessa.  
Concluse le votazioni, il Presidente sospende i lavori assembleari e decreta l'avvio alle operazioni di spoglio e di scrutinio delle schede.

#### **Articolo 6-bis**

Qualora siano emesse azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 7-bis dello Statuto sociale, al termine della votazione, risultano eletti i candidati secondo i seguenti criteri:

- (a) qualora siano presentate due o più liste dai Soci Cooperatori,
  - (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà tratto nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista, un sindaco effettivo (o due, nel caso in cui nessun'altra lista abbia raggiunto un numero di voti pari ad almeno il 20% dei voti espressi in Assemblea) e un sindaco supplente;
  - (ii) dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, pari ad almeno il 20% dei voti espressi in Assemblea, è tratto un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente;
  - (iii) ai Soci Finanziatori spetta il diritto di nominare il terzo sindaco effettivo sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea speciale ai sensi dell'art. 22-bis dello Statuto sociale;
- (b) qualora sia presentata un'unica lista dai Soci Cooperatori,
  - (i) da tale lista saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente;
  - (ii) ai Soci Finanziatori spetta il diritto di nominare il terzo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea speciale ai sensi dell'art. 22-bis dello Statuto sociale.

**CAPO SECONDO**  
**Proclamazione degli eletti**

**CAPO SECONDO**  
**Proclamazione degli eletti**

<p><b>Articolo 7</b> Trascorso il termine di tempo fissato dal Presidente per le votazioni viene effettuato lo scrutinio, si redige il relativo verbale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento assembleare. Esaurito lo scrutinio, il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del Segretario, dichiara all'Assemblea i risultati della votazione e procede alla proclamazione degli eletti</p>	<p><b>Articolo 7</b> Trascorso il termine di tempo fissato dal Presidente per le votazioni viene effettuato lo scrutinio, si redige il relativo verbale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento assembleare. Esaurito lo scrutinio, il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del Segretario, dichiara all'Assemblea i risultati della votazione e procede alla proclamazione degli eletti</p>
<p><b>CAPO SECONDO</b> <b>Disposizioni finali</b> <b>Articolo 8</b></p> <p>Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.</p>	<p><b>CAPO SECONDO</b> <b>Disposizioni finali</b> <b>Articolo 8</b></p> <p>Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.</p>